

- g) l'importo del salario del marittimo o, se è retribuito a percentuale, l'importo della sua parte e il metodo di calcolo di quest'ultima oppure, in caso di sistema retributivo misto, l'importo del salario, la percentuale che costituisce la sua parte e il metodo di calcolo di quest'ultima, nonché l'eventuale salario minimo convenuto;
  - h) la data di scadenza del contratto e le relative condizioni, vale a dire:
    - i) se il contratto è a tempo determinato, la data di scadenza;
    - ii) se il contratto è stato sottoscritto per la durata del viaggio, il porto di destinazione concordato per la risoluzione del contratto e l'indicazione del periodo entro il quale il pescatore è svincolato dal contratto dopo l'arrivo a destinazione;
    - iii) se il contratto è stato sottoscritto per un periodo indeterminato, le condizioni di risoluzione per ciascuna Parte e il periodo di preavviso prescritto, a condizione che tale periodo non sia più breve per il datore di lavoro, l'armatore del peschereccio o un'altra parte che per il pescatore;
  - i) la protezione in caso di malattia, infortunio o decesso del pescatore connessi al servizio prestato;
  - j) la durata delle ferie annuali retribuite oppure la formula usata per calcolarle, se applicabile;
  - k) le prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale che il datore di lavoro, l'armatore del peschereccio o un'altra parte del contratto di lavoro deve fornire al pescatore, a seconda dei casi;
  - l) il diritto del pescatore al rimpatrio;
  - m) il riferimento all'eventuale contratto collettivo;
  - n) i periodi di riposo minimi.
4. Informazioni da trasmettere al ministero
- 4.1. Ogni Stato di bandiera membro dell'Unione comunica al ministero, attraverso un elenco elaborato e gestito dall'Unione, il nome della sua autorità competente di cui al punto 2.4.
  - 4.2. Tenuto conto del punto 2.2, lettere d) e h), lo Stato di bandiera comunica debitamente al ministero, tramite l'Unione, le proprie esigenze per quanto riguarda eventuali documenti supplementari richiesti ai marittimi imbarcati o ingaggiati a bordo di navi battenti la sua bandiera.
  - 4.3. Il proprietario del peschereccio o il raccomandatario che agisce in suo nome informa il ministero in merito all'imbarco dei marittimi mauritani a bordo della sua nave trasmettendo il ruolo di equipaggio di cui al punto 1.3.
  - 4.4. Al ricevimento delle informazioni di cui al punto 4.3 il ministero trasmette una ricevuta firmata al proprietario del peschereccio o al raccomandatario che agisce in suo nome.
  - 4.5. Il proprietario del peschereccio o il raccomandatario che agisce in suo nome invia una copia del contratto di lavoro del marittimo direttamente al ministero entro un termine di due mesi dalla firma.
  - 4.6. Al ricevimento della copia del contratto di lavoro del marittimo, conformemente al punto 4.5 il ministero trasmette una ricevuta firmata al proprietario del peschereccio o al raccomandatario che agisce in suo nome.

22CE0238

